



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 30 settembre 2016)

INDICE

Principi generali

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Finalità generali

Art. 3 - Durata, obiettivi e competenze

Art. 4 - I soggetti

Art. 5 - Elettorato attivo e passivo

Art. 6 - Collaborazione tra istituzioni scolastiche e comune

Art. 7 - Composizione del consiglio

Art. 8 - Elezioni del consiglio comunale - tempistica

Art. 9 - Proclamazione del sindaco

Art. 10 - Convocazione e funzionamento del Consiglio comunale dei Ragazzi

Art. 11 - Nomina del Vicesindaco e della Giunta dei Ragazzi

Art. 12 - Dimissioni e decadenza

Art. 13 - Modifiche del regolamento

Art. 14 - Entrata in vigore e diffusione

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le competenze, la composizione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi della Città di Mendicino.

Il Regolamento si ispira alla "Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza", approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU), a New York, il 20 novembre 1989 e ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale gli Stati membri si impegnano a promuovere i diritti dell'Infanzia, nonché alla Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".

Nel Consiglio Comunale dei Ragazzi, i protagonisti sono i ragazzi stessi.

Art. 1

ISTITUZIONE

Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione civica delle ragazze e dei ragazzi ed al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le Istituzioni e verso la Comunità, d'intesa con l'Istituzione Scolastica operante sul territorio (Istituto Comprensivo Mendicino), è istituito a Mendicino il "**Consiglio Comunale dei Ragazzi**" (*di seguito anche indicato mediante l'acronimo C.C.R.*).

Art. 2

FINALITÀ GENERALI

Finalità del C.C.R. è consentire la partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti in età scolare, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, ai lavori attinenti la promozione di idee e progetti, iniziative ed azioni che possono riguardare la nostra città ed i suoi cittadini, anche residenti all'estero.

L'auspicio è che le attività del C.C.R. possano contribuire a formare persone libere, autonome, capaci di dare un apporto costruttivo alla convivenza democratica. In tal modo si intende favorire l'impegno e la partecipazione dei ragazzi al progresso civile della propria Comunità.

Il C.C.R. ha competenze specifiche proprie. Pertanto esso non farà riferimento ad alcun *modus operandi* del Consiglio Comunale degli Adulti (vale a dire, il Consiglio Comunale proprio dell'ente locale Comune di Mendicino), avendo proprie regole per l'elezione del Sindaco dei Ragazzi e dei Consiglieri comunali dei Ragazzi e per la rappresentazione e promozione di idee, progetti e per la discussione delle tematiche di maggiore interesse. **Così appare chiaro che il C.C.R. non trae ispirazione da alcuna ideologia politica o da alcun rappresentante politico.** L'eventuale influenza o tentativo di influenza ideologica di adulti sulla libertà di discussione e partecipazione dei ragazzi, sarà presa in considerazione dal referente comunale e dal referente scolastico, e potranno di comune accordo interessare formalmente il Consiglio Comunale dell'Ente per le eventuali azioni di contrasto o contestazione che si volessero intraprendere.

Art. 3

DURATA, OBIETTIVI E COMPETENZE

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica due anni.

Il C.C.R. svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

Obiettivi concreti del C.C.R. sono:

- 1) educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, alla partecipazione ed all'impegno civico;
- 2) contribuire ad approfondire la conoscenza che i ragazzi hanno della propria città;
- 3) far conoscere ai ragazzi il funzionamento dell'Ente locale Comune di Mendicino, attraverso un rapporto diretto con lo stesso;

Città di Mendicino

- 4) far vivere ai ragazzi un'esperienza educativa che li renda protagonisti della vita democratica del territorio;
- 5) garantire occasioni in cui possano trovar espressione e considerazione le idee dei ragazzi, offrendo anche agli amministratori dell'ente locale l'opportunità di conoscere il loro punto di vista;
- 6) proporre idee e predisporre progetti utili per la comunità, da approvare e sottoporre all'Amministrazione Comunale, con l'impegno a seguirne l'iter di realizzazione;
- 7) diffondere una cultura della solidarietà intesa come valore di cittadinanza e promuovere la conoscenza degli obiettivi e delle finalità della cooperazione;
- 8) promuovere una cultura della legalità intesa anche come rispetto per l'ambiente e per il patrimonio comune della città.

Il C.C.R. ha funzioni propositive e consultive su tematiche che riguardano il mondo giovanile e, più in generale, i diritti dei minori. Rappresenta le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi e della scuola e/o i problemi della città, mediante proposte e richieste concrete e ben organizzate.

Promuove iniziative di solidarietà a livello locale, nazionale ed internazionale.

In particolare, il C.C.R. può deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

- ambiente e verde pubblico;
- gioco-sport, tempo libero, cultura e spettacolo;
- legalità e tematiche legate al sociale;
- pubblica istruzione;
- rapporti con l'UNICEF e con altre associazioni che si occupano dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Le deliberazioni del C.C.R. devono essere tenute in considerazione dall'Amministrazione Comunale, pur non essendo per essa vincolanti.

Il C.C.R. potrà richiedere al Sindaco della Città di Mendicino di sottoporre al Consiglio Comunale degli Adulti un preciso argomento per la relativa discussione.

Il C.C.R. opera con l'assistenza del Gruppo di Tutoraggio.

Art. 4

I SOGGETTI

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è rappresentato dal Sindaco dei Ragazzi.

Sono chiamati a coadiuvare il Consiglio Comunale dei Ragazzi:

- a) Il Personale Comunale;
- b) Il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti che intenderanno partecipare all'iniziativa, i quali assicureranno ai bambini ed agli adolescenti spazi da dedicare, durante l'attività didattica, al confronto ed all'informazione;
- c) Le Famiglie, che dovranno supportare i ragazzi, senza condizionamenti di sorta, ma mediante la concreta partecipazione alle attività che il C.C.R. dovrà in seguito svolgere;
- d) Gli Amministratori del Comune, in persona del Sindaco, del Presidente del Consiglio, degli Assessori per le rispettive deleghe, che, a conclusione di ogni C.C.R., dovranno raccogliere le idee e le istanze dei ragazzi, già verbalizzate durante il Consiglio, e valutarne la loro realizzazione;
- e) Il Gruppo di Tutoraggio, composto:
 - dal Sindaco di Mendicino;
 - dal Presidente del Consiglio Comunale di Mendicino (in qualità di referente dell'Ente);
 - dall'Assessore alla Pubblica Istruzione;
 - da un Consigliere di Minoranza;
 - da un docente referente della Scuola Primaria (che dura in carica due anni);
 - da un docente referente della Scuola Secondaria di I Grado (che dura in carica due anni).

Art. 5

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto di voto e possono essere eletti nel C.C.R. i ragazzi residenti nel Comune di Mendicino frequentanti le **classi III, IV e V della Scuola Primaria** (ex elementare) e le **classi I e II della Scuola Secondaria di I Grado** (ex scuola media inferiore) dell' Istituto Comprensivo di Mendicino.

L'Istituto Comprensivo disciplinerà, al proprio interno in modo autonomo, le modalità per favorire il confronto tra "eletti ed elettori", attraverso "audizioni" o "dibattiti" nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

Art. 6

COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E COMUNE

Il funzionamento del C.C.R. richiede una fattiva collaborazione tra Istituzioni Scolastiche e Comune di Mendicino.

Le Istituzioni Scolastiche si impegnano a:

- 1) inserire il C.C.R. nel Piano dell'Offerta Formativa;
- 2) individuare i docenti referenti del C.C.R. comunicandoli all'Ufficio Comunale di competenza;
- 3) fornire gli indirizzi e-mail istituzionali e recapiti telefonici;
- 4) istituire entro la fine del mese di Ottobre di ogni anno un Ufficio Elettorale Centrale formato dai docenti referenti che provvede a:
 - compilare le liste dei candidati Consiglieri al C.C.R.;
 - redigere il verbale generale dei risultati elettorali;
 - compilare la lista degli eletti al C.C.R. da trasmettere al Sindaco di Mendicino ed al Dirigente Scolastico.

Il Comune provvede a:

- 1) sostenere tutte le attività del C.C.R.;
- 2) individuare come Sede del C.C.R. la Sala Consiliare del Comune e/o uno spazio all'interno di un Istituto Scolastico;

- 3) individuare presso la Sede Comunale uno spazio da assegnare al C.C.R. per incontri, riunioni, ecc.;
- 4) diffondere, attraverso i mezzi di informazione a disposizione dell'Ente, tutte le attività e i lavori del C.C.R.;
- 5) pubblicare gli atti deliberativi e i verbali del C.C.R. sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- 6) realizzare uno spazio del C.C.R. nel sito internet istituzionale dell'Ente;
- 7) conservare verbali e atti inerenti le attività del C.C.R.;
- 8) fornire il materiale elettorale.

Art. 7

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dal Sindaco dei Ragazzi e da 12 consiglieri, così suddivisi: 6 Consiglieri eletti tra gli studenti della Scuola Primaria e 6 Consiglieri eletti tra gli studenti della Scuola Secondaria di I grado. I mandati di Consigliere comunale dei ragazzi e di Sindaco dei ragazzi non comportano la corresponsione di compensi di alcun genere.

Art. 8

ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE-TEMPISTICA

La candidatura alla carica di Sindaco è promossa autonomamente da ciascun candidato a Sindaco. Non vi sono formalità particolari per la presentazione della candidatura, se non una breve dichiarazione ove il candidato indica i propri cognome, nome e la classe scolastica di appartenenza: a tale richiesta allegherà un elenco di minimo 8 (otto) e massimo 12 (dodici) alunni candidati alla carica di Consigliere, con le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di quest'ultimi.

La candidatura dovrà essere presentata all'Ufficio Elettorale Centrale, costituito dai docenti referenti del C.C.R.

Città di Mendicino

La lista di candidati Consiglieri collegati al Sindaco che la presenta deve contenere almeno un alunno di tutte le classi che partecipano attivamente al voto.

Nella composizione di ciascuna lista deve essere salvaguardato il principio della **parità di genere**, pertanto le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore a due terzi dei candidati.

Ad ogni lista deve essere allegato un Programma, comprendente gli obiettivi da attuare nel corso della consiliatura.

Le elezioni si svolgono secondo le modalità e i tempi di seguito stabiliti:

- 1) Entro la fine del mese di ottobre di ogni biennio si costituisce l'Ufficio Elettorale Centrale, costituito dai docenti referenti del C.C.R.
- 2) Subito dopo si svolge, una riunione pre-elettorale tra l'Ufficio Elettorale Centrale, il Presidente del Consiglio Comunale in qualità di referente del C.C.R. dell'Ente e l'Assessore alla Pubblica Istruzione per meglio definire l'organizzazione delle elezioni e le relative scadenze.
- 3) Entro la prima decade del mese di novembre – e comunque entro il termine indicato dall'Ufficio Elettorale Centrale possono essere presentate a questo Ufficio le candidature.
- 4) Dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature l'Ufficio Elettorale verifica la regolarità delle liste; quindi ammette le liste regolari ed invita alla regolarizzazione delle liste ritenute irregolari. Trascorso vanamente il termine per la regolarizzazione l'Ufficio Elettorale esclude le liste ritenute irregolari. Al termine di dette operazioni l'Ufficio Elettorale Centrale trasmette al referente del C.C.R. dell'Ente le liste dei candidati Consiglieri per la relativa pubblicazione.
- 5) Dal giorno della pubblicazione delle liste inizia nelle Scuole la campagna elettorale, che si svolge nelle forme che gli studenti, d'intesa con i docenti referenti del C.C.R., riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti, ecc.).
- 6) La costituzione del seggio elettorale avviene da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale almeno 5 giorni prima della data delle elezioni.

- 7) Per ogni plesso scolastico individuato come sede elettorale, vengono nominati i seguenti componenti:
- a) n. 1 Presidente del seggio**, da individuare tra i docenti;
 - b) n. 3 Scrutatori**, da individuare tra gli studenti frequentanti la III classe della Scuola Secondaria di I grado, purché non candidati;
 - c) n. 1 Segretario del seggio**, da individuare tra gli studenti della III classe della Scuola Secondaria di I grado con il compito di redigere i verbali, purché non candidato.
- Tali nominativi sono comunicati all'Ufficio di competenza del Comune.
- 8) Il Comune fornisce il materiale elettorale occorrente all' Ufficio Elettorale Centrale.
- 9) Il giorno delle elezioni l'Ufficio Elettorale Centrale consegna ai Presidenti di seggio le liste degli studenti elettori e dei candidati.
- 10) Le elezioni si svolgono di norma entro la prima decade del mese di novembre in orario scolastico.
- 11) Viene consegnato ad ogni studente elettore una scheda elettorale su cui indicare la propria preferenza in ordine ai candidati a Sindaco e su cui apporre, altresì, un massimo di due preferenze per i candidati a consigliere della medesima lista collegata al Sindaco votato. Possono essere indicati indicate preferenze esclusivamente tra i candidati a consigliere appartenenti all'ordine di studi (scuola primaria o scuola secondaria di I grado) dell'elettore. Le preferenze sono indicate scrivendo cognome e nome dei candidati.
- 12) Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
- 13) Il voto è segreto e avviene attraverso l'introduzione della scheda elettorale nell'apposita urna.
- 14) Le operazioni di scrutinio avvengono a chiusura del seggio.

- 15) I risultati dello scrutinio sono comunicati a cura di ogni Presidente di seggio all'Ufficio Elettorale Centrale recapitando il verbale delle operazioni di seggio, compilato e sottoscritto dai componenti il seggio.
- 16) L'Ufficio Elettorale Centrale provvede a stilare la lista dei consiglieri eletti e trasmette gli atti al Dirigente Scolastici, al referente del C.C.R. del Comune, al Presidente del Consiglio comunale di Mendicino e al Sindaco del Comune di Mendicino: quest'ultimo che disporrà la pronta pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.
- 17) Eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali devono essere presentati all'Ufficio Elettorale Centrale entro 24 ore dalla pubblicazione dei risultati elettorali sul sito web istituzionale del Comune e devono essere decisi entro le successive 48 ore, fornendone tempestiva comunicazione ai ricorrenti.
- 18) Trascorso il termine di cui sopra l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri eletti.

Art. 9

PROCLAMAZIONE DEL SINDACO

E' proclamato eletto Sindaco dei Ragazzi, il candidato alla carica che ha ottenuto il maggiore numero di voti e, a parità di voti, si procede a sorteggio.

Sono proclamati eletti Consiglieri Comunali gli otto candidati che hanno riportato il maggior consenso e quindi maggior numero di voti individuali nella lista collegata al Sindaco eletto. Dalla/e lista/e non vincitrici, vengono eletti i quattro consiglieri più votati, tenuto sempre conto del numero dei voti espressi in loro favore, o, in caso di più liste, in maniera proporzionale (applicando il c.d. metodo di Hondt).

Il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Mendicino, provvede a convocare, entro i cinque giorni successivi alla proclamazione, il Consiglio Comunale e in tale seduta il Sindaco investe ufficialmente della carica il neo Sindaco dei Ragazzi, consegnandogli la fascia tricolore e invitandolo prestare formale giuramento mediante la pronuncia della seguente formula:

“ Io, Sindaco dei Ragazzi di Mendicino , prometto davanti ai cittadini, ai ragazzi ed agli adulti, di svolgere con impegno, lealtà e sincerità il mio dovere”.

La fascia tricolore (analoga a quella del Sindaco della Città di Mendicino) viene indossata in ricorrenza delle cerimonie ufficiali alle quali il neo Sindaco è chiamato in tale funzione a presenziare.

Art. 10

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

in accordo con il Gruppo di tutoraggio, Il C.C.R., è convocato dal Sindaco dei ragazzi di sua iniziativa o su formale richiesta del Sindaco del Comune di Mendicino, o del Presidente del Consiglio comunale di Mendicino, o del Dirigente Scolastico ovvero di un quinto dei componenti del C.C.R.

Nella convocazione il Sindaco fissa data, orario, luogo della seduta ed ordine del giorno.

Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta in tutte le sedi il C.C.R. e lo presiede dirigendone i lavori.

Il C.C.R, le cui sedute sono pubbliche, si riunisce in orario extrascolastico almeno tre volte per anno scolastico, alla presenza del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dell'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Mendicino, dei docenti referenti e/o dei Dirigenti Scolastici e del referente del Comune.

L'Ordine del Giorno (O.d.G.) del C.C.R. deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della seduta, a cura del referente del Comune.

Le sedute del C.C.R. sono considerate valide se è presente il 50% dei Consiglieri Comunali, senza computare il Sindaco.

Il C.C.R. delibera a maggioranza dei presenti e per alzata di mano.

Le deliberazioni assunte dal C.C.R sotto forma di proposte o pareri, sono verbalizzate da un docente referente, con funzioni di Segretario, nominato di volta in volta. Le deliberazioni ed i verbali della seduta, sottoscritti dal Sindaco

dei Ragazzi e dal Segretario, saranno inviati per e-mail, a cura del referente del Comune, all'Amministrazione Comunale, ai Consiglieri Comunali dei Ragazzi ed al Gruppo di tutoraggio.

Il Sindaco dei Ragazzi mantiene, in particolare attraverso il Gruppo di tutoraggio, uno stretto collegamento con il Sindaco di Mendicino, con il Presidente del Consiglio Comunale e con l'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Mendicino al fine di approfondire la conoscenza della gestione comunale, così come gli Assessori e gli altri Consiglieri Comunali dei Ragazzi collaborano con gli Assessori comunali nelle varie materia di competenza a loro delegate.

Art. 11

NOMINA DEL VICE SINDACO E DELLA GIUNTA DEI RAGAZZI

Il Sindaco dei Ragazzi nomina Vice Sindaco il Consigliere più suffragato nelle elezioni. Qualora vi sia parità di voti, procederà a sorteggio.

Il Sindaco dei Ragazzi nomina, altresì, tra i Consiglieri eletti la Giunta Comunale dei Ragazzi, composta dallo stesso Sindaco e fino ad un massimo di n. 4 Assessori, compreso il Vice Sindaco.

La Giunta dei ragazzi ha funzioni di stretta collaborazione del Sindaco nell'espletamento dei suoi compiti. A ciascun assessore il Sindaco delega particolari e specifiche funzioni. La composizione della Giunta deve garantire un'equilibrata rappresentanza dei due ordini di studi e dei due generi. Il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, nel corso della prima seduta del C.C.R., da tenersi entro trenta giorni dalla prima, presenta la Giunta ed il programma che intende attuare.

La Giunta dei Ragazzi non potrà adottare proprie deliberazioni dotate di autonoma eseguibilità. **Il Consiglio comunale dei Ragazzi, infatti, si esprime esclusivamente attraverso le deliberazioni del Consiglio medesimo.**

Il Sindaco dei Ragazzi convoca e presiede, altresì, la Giunta dei ragazzi, che si riunisce, ordinariamente all'interno di un Istituto Scolastico, per discutere e proporre gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del C.C.R.

Il mandato di Sindaco e di Assessore non comporta la corresponsione di emolumenti.

Art. 12

DIMISSIONI E DECADENZA

Il Sindaco dei ragazzi, i Consiglieri dei ragazzi e gli Assessori dei ragazzi hanno facoltà di dimettersi e, in caso di trasferimento presso Scuole di altro Comune, decadono dalla carica.

In caso di decadenza o dimissioni di un consigliere, allo stesso subentra il candidato consigliere non eletto che, della medesima lista, abbia conseguito il maggior numero di voti fra i candidati appartenenti al medesimo ordine scolastico (scuola primaria o secondaria di primo grado) del consigliere dimissionario o decaduto.

Se decade o si dimette il Sindaco, subentra in tale carica il Vice Sindaco che a sua volta procederà alla nomina di un altro Vice Sindaco seguendo le stesse modalità della sua nomina.

In ogni caso nell'ipotesi di dimissioni o decadenza del Sindaco o dei consiglieri il C.C.R. verrà di volta in volta reintegrato nella sua composizione numerica mediante la surroga del candidato consigliere non eletto che, della medesima lista del Sindaco, abbia conseguito il maggior numero di voti.

Qualora a seguito di decadenza o dimissioni il Consiglio si riduca ad operare con meno di 7 componenti, il Consiglio di intende sciolto e si procederà a nuove elezioni.

Art. 13

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale degli Adulti e possono essere proposte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 14

ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione con la quale viene approvato. Esso viene diffuso inviandolo, in copia, presso Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio e pubblicandolo sul sito internet istituzionale della Città di Mendicino.
